

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SMURRA, COPPOLA, DE ZAN, DE VITO, RICCI, TANGA, BALDINI, FOLLIERI, BENAGLIA e DERIU**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 1969

Norme per il reclutamento e la sistemazione nei ruoli del personale insegnante nelle scuole di istruzione secondaria

ONOREVOLI SENATORI. — L'esperienza degli ultimi anni ha dimostrato che il grave problema dei non di ruolo, per la complessità del fenomeno, non può essere risolto con provvedimenti restrittivi che limitano la loro efficacia solo nei confronti di alcune categorie, in possesso di particolari requisiti.

Si sperava che con la istituzione dei ruoli speciali transitori, con la sanatoria prevista dalla legge 15 febbraio 1955, n. 1440, e con i provvedimenti più recenti (leggi numeri 831, 603, 468) il fenomeno potesse essere ricondotto in termini accettabili.

Esso, invece, permane in tutta la gravità. Ma v'è di più: lo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo, sottratto a tutte le garanzie giuridiche che la nostra Costituzione prevede per ogni altro tipo di rapporto di lavoro, appare non solo inaccettabile ma lesivo della dignità della stessa categoria, chiamata a svolgere compiti e funzioni altamente sociali.

I limiti dei precedenti provvedimenti possono essere ravvisati nel principio, che si è voluto mantenere fermo, del possesso dell'abilitazione, come condizione necessaria ed indispensabile per l'immissione nei ruoli.

Un timido tentativo di superamento di questo principio era alla base delle proposte che ispirarono il testo della legge n. 603. Ma esse non sortirono alcun effetto concreto, perchè tutte le innovazioni si ridussero alla famosa e tanto contestata « sessione riservata » per gli insegnanti con almeno quattro anni di servizio.

Si riconobbe alla categoria, in virtù della notevole esperienza didattica maturata nel contatto con i problemi che la Scuola pone ogni giorno alla meditazione degli educatori, un trattamento « riservato », ma esso si sostanzia in una normale prova di abilitazione e nella successiva conseguente possibilità della immissione in ruolo.

Gli attuali sistemi di reclutamento e di sistemazione del personale insegnante, pur

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

con alcune ricorrenti deroghe cui si è accennato dianzi, si basano essenzialmente sul dettato costituzionale dell'articolo 33 che impone l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale e dell'articolo 97, ultimo comma, che subordina al concorso la possibilità di accedere agli impieghi nella pubblica Amministrazione.

Quanto all'articolo 33 è intervenuta la sentenza n. 77 della Corte costituzionale che ha dichiarato che « in nessun modo il professore della scuola di Stato possa essere qualificato come libero professionista » e come tale soggetto al possesso del particolare requisito dell'abilitazione all'esercizio professionale per l'espletamento della sua attività, assimilando in tal modo il rapporto di impiego del professore, pur nella riconosciuta libertà della sua funzione docente, a quello degli altri pubblici dipendenti. Non trovando alcuna giustificazione di carattere giuridico-costituzionale, l'esame di abilitazione potrebbe ritrovare la sua validità se obbedisse a finalità di carattere didattico e pedagogico.

Ma l'esame di abilitazione, così com'è attualmente strutturato, traducendosi in una prova che il più delle volte è un accertamento delle capacità mnemoniche, non può dirsi certo rispondente a criteri selettivi basati sulla verifica delle qualità didattiche del concorrente.

Tali limiti e tali insufficienze furono messi, d'altronde, in evidenza dalla relazione elaborata dalla Commissione parlamentare di indagine sullo stato e sullo sviluppo della pubblica istruzione, che prospettò, per superare tale stato di disagio, un diverso sistema di reclutamento con l'intento di ridurre da un lato « l'inconveniente del suppletato » e dall'altro di offrire a quanti decidano di intraprendere l'insegnamento la possibilità di « raggiungere una sistemazione rapida e sicura ».

Superato l'ostacolo dell'esame di abilitazione, resta da chiedersi se la legislazione vigente consente la immissione nei ruoli attraverso un nuovo meccanismo che non sia il tradizionale « concorso ».

L'articolo 97 della Costituzione, ultimo comma, recita testualmente: « Agli impie-

ghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge ».

Ma appunto con leggi ordinarie, in passato, si è derogato dalla norma generale, consentendo l'immissione nei ruoli senza la speciale procedura del concorso. I precedenti, in proposito, sono rappresentati dalla legge n. 831 e dalle ancora più recenti leggi numeri 603 e 486.

Fatte queste premesse di indole generale e chiarito che non sussiste alcuna preoccupazione di natura giuridica circa il ricorso ad un nuovo tipo di reclutamento e di immissione nei ruoli, esponiamo brevemente il contenuto dei singoli articoli, che costituiscono il presente disegno di legge, che si sottopone al vostro esame ed alla vostra approvazione.

Con l'articolo 1 si prevede l'istituzione, presso le Università degli studi e gli Istituti di magistero, di corsi di qualificazione didattico-pedagogica in sostituzione degli attuali esami di abilitazione.

Con l'articolo 2 si prevede l'immissione in ruolo degli insegnanti che conseguiranno l'abilitazione al termine dei corsi.

L'articolo 3 disciplina il reperimento delle cattedre conferibili agli aventi diritto: esso costituisce un radicale mutamento del concetto di cattedra. La possibilità di nominare in ruolo un docente non viene subordinata alla disponibilità, nell'ambito di ciascun istituto, del numero di ore previsto, riferito ai corsi, ma viene introdotto un nuovo criterio che consente l'istituzione della cattedra anche per i corsi scoperti e le classi collaterali previa integrazione con altre ore disponibili nelle sezioni staccate o in altri istituti, purchè in sedi facilmente raggiungibili.

Con l'articolo 4 si prevede l'immissione nei ruoli dei docenti, che avendo prestato servizio per almeno tre anni negli istituti di istruzione secondaria, conseguiranno lo speciale requisito, attraverso i « corsi abilitanti ».

L'articolo 5, infine, riconosce validità, a tutti gli effetti del servizio pre-ruolo comunque prestato.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Presso le Università degli studi e gli Istituti di magistero sono istituiti, previa autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione, corsi di qualificazione didattico-pedagogica, al termine dei quali a coloro che vi partecipano viene rilasciata l'abilitazione all'insegnamento.

La durata di tali corsi è fissata in anni uno.

L'ammissione ai corsi è consentita a coloro che siano in possesso di uno dei titoli di studio, validi per l'insegnamento.

**Art. 2.**

Coloro che siano in possesso dell'abilitazione conseguita al termine dei corsi di cui all'articolo 1, possono chiedere l'assunzione nei ruoli della scuola secondaria ed artistica.

A tal uopo sono istituite graduatorie permanenti a carattere interprovinciale e nazionale.

Il Ministero della pubblica istruzione predisporrà un'apposita tabella per la valutazione dei titoli di studio e di servizio.

La posizione dei singoli aspiranti, in dette graduatorie, sarà annualmente aggiornata mediante l'integrazione del punteggio complessivo a ciascuno assegnato, tenuto conto del servizio maturato e di ogni altro titolo acquisito.

**Art. 3.**

Il Ministero della pubblica istruzione procederà annualmente, entro il 31 marzo, al reperimento di tutti i posti di insegnamento effettivamente funzionanti.

Ai fini della formazione del posto-cattedra si utilizzeranno le ore dei corsi interni e delle classi collaterali di ciascun istituto, eventualmente integrabili con quelle disponibili nelle sezioni staccate e in altri Istituti.

ti, purchè situati in sedi facilmente raggiungibili.

#### Art. 4.

Gli insegnanti non abilitati, nonchè gli insegnanti elementari di ruolo, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano comunque prestato servizio per almeno tre anni nelle scuole secondarie con qualifica non inferiore a « valente », possono chiedere, per l'assunzione nei ruoli, l'inclusione nelle graduatorie di cui al secondo comma dell'articolo 2, previa frequenza di speciali corsi abilitanti della durata di sei mesi, compresi nel periodo ottobre-marzo.

Tali corsi, autorizzati dal Ministero della pubblica istruzione, si svolgeranno in un giorno stabilito della settimana presso le Università e gli Istituti di magistero e presso i Provveditorati, invece, nelle città capoluogo di provincia, sprovviste di Istituti superiori universitari.

Alla fine dei corsi, il possesso dell'abilitazione sarà conseguito, previo colloquio finale, inteso ad accertare le qualità didattiche del partecipante.

Tali corsi, infine, saranno soppressi con la completa immissione nei ruoli dei docenti sprovvisti di lauree abilitanti.

Il periodo di servizio è ridotto di un anno per gli ex combattenti ed assimilati, per le vedove e gli orfani di guerra e per i perseguitati politici e razziali.

#### Art. 5.

Il servizio pre-ruolo, comunque prestato, è considerato valido a tutti gli effetti per coloro che conseguiranno l'immissione nei ruoli ai sensi della presente legge.

#### Art. 6.

Al Ministero della pubblica istruzione viene demandato il compito di emanare le disposizioni per l'applicazione della presente legge.

#### Art. 7.

Tutte le norme in contrasto con la presente legge sono abrogate.